



## **Titolo**

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - COMUNICAZIONE A MEZZO PEC – NOTIFICA – EFFETTUAZIONE CON ALTRE MODALITÀ  
– PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - APPLICABILITÀ

## **Descrizione**

Ancorché l'art. 53 del CGS preveda che *“Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata”*, allorché la notifica sia stata effettuata con altre modalità in modo tale da raggiungere il destinatario ciò non osta all'applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. avuto riguardo alla circostanza che lo stesso si è costituito in giudizio svolgendo difese nel merito. (Nel caso di specie le altre modalità erano state indicate dalla stessa incolpata).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 84/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 53 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0084 CFA del 23 marzo 2023 (Procuratore Federale Interregionale/Sig.ra Maria Chiara Delfino)**